



mipaaf
ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali



REGIONE LAZIO

**ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE, PROMOZIONE DELLA
FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO; PARI OPPORTUNITÀ**



2014IT06RDRP005

DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA N. C(2015)8079 DEL 17/11/ 2015

(REGOLAMENTO (UE) N. 1305 DEL 13/12/2013)

PROPOSTA DI MODIFICA DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

DOCUMENTO DI MODIFICA N. 10 REVISIONE DEL 17 DICEMBRE 2021

MODIFICA ORDINARIA 2021

INDICE

1	Premessa.....	3
2	Tipo di modifica proposta	3
3	Descrizione della modifica	3
4	Modifica della scheda della tipologia di operazione 4.1.1.....	4
4.1	Contenuto della modifica	4
4.2	Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica	4
4.3	Effetti previsti della modifica.....	4
4.4	Impatto della modifica sugli indicatori	4
4.5	Rapporto tra la modifica e l'AP.....	4
5	Modifica della scheda della tipologia di operazione 4.4.1.....	5
5.1	Contenuto della modifica	5
5.2	Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica	7
5.3	Effetti previsti della modifica.....	7
5.4	Impatto della modifica sugli indicatori	7
5.5	Rapporto tra la modifica e l'AP.....	7
6	Modifica della scheda della tipologia di operazione 6.1.1.....	8
6.1	Contenuto della modifica	8
6.2	Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica	9
6.3	Effetti previsti della modifica.....	9
6.4	Impatto della modifica sugli indicatori	9
6.5	Rapporto tra la modifica e l'AP.....	9

1 Premessa

La presente proposta discende dall'esigenza di apportare alcune modifiche alla descrizione delle misure, senza che siano toccati gli aspetti finanziari o gli obiettivi quantificati (output).

Le modifiche proposte derivano da esigenze pratiche di gestione delle misure e non toccano requisiti posti dalla legislazione vigente di fonte unionale, nazionale o regionale.

Rispetto alla versione vigente del PSR, le modifiche sono riportate in carattere rosso barrato in caso di cancellazione, e in carattere grassetto sottolineato per le integrazioni.

2 Tipo di modifica proposta

La modifica è presentata ai sensi dell'articolo 11, lettera b) , punto II) del regolamento UE n. 1305/2013.

3 Descrizione della modifica

Nella tabella sottostante sono riportati, i riferimenti agli argomenti e ai pertinenti capitoli del PSR oggetto di modifica, corredati di una colonna di note.

Argomento della modifica	Capitoli del PSR	Note
1. Modifica della scheda della Tipologia di operazione 4.1.1	Cap. 8 – par. 8.2 – M4 – Sottomisura 4.1 - Tipologia di operazione 4.1.1	Si propone di integrare il paragrafo relativo alle “Condizioni di ammissibilità” come di seguito illustrato.
2. Modifica della scheda della Tipologia di operazione 4.4.1	<ul style="list-style-type: none">• Cap. 8 – par. 8.2 – M4 – Sottomisura 4.4 - Tipologia di operazione 4.4.1• <u>Cap. 11 Piano degli indicatori – priorità P4</u>	<ul style="list-style-type: none">• Si propone di integrare il paragrafo relativo ai “Costi ammissibili” <u>e agli “Importi e aliquote di sostegno”</u> come di seguito illustrato.• <u>Modifica del valore di output fisico associato alle operazioni finanziate con la sottomisura 4.4</u>
3. Modifica della scheda della Tipologia di operazione 6.1.1	Cap. 8 – par. 8.2 – M6 – Sottomisura 6.1 - Tipologia di operazione 6.1.1	Si propone di modificare alcuni paragrafi relativi alla scheda della misura, come di seguito illustrato.

4 Modifica della scheda della tipologia di operazione 4.1.1

4.1 Contenuto della modifica

Con la precedente modifica, sono stati introdotti i nuovi fondi EURI nell'ambito del piano finanziario del PSR 2014-2022 (annualità 2021 e 2022).

Alla sottomisura 4.1, sono stati destinati 7.187.947,34 euro di fondi EURI, nell'ambito dell'Aspetto specifico (Focus area) 2A, per il finanziamento di ulteriori operazioni ammissibili.

Si riporta nella tabella sottostante la versione vigente e quella modificata del paragrafo 6 della scheda della TO 4.1.1, relativo alle "Condizioni di ammissibilità", con il testo aggiunto in carattere grassetto sottolineato.

Testo vigente (versione 11.1 del PSR)	Testo con la proposta di modifica
<p><u>Scheda TO 4.1.1 – Paragrafo 6 Condizioni di ammissibilità</u></p> <p>L'operazione si applica su tutto il territorio regionale. Tuttavia gli investimenti nelle aziende agricole finanziati con risorse aggiuntive EURI, ricomprese nell'ambito dell'art. 58bis paragrafo 5 del reg. UE n. 1305/2013, saranno rivolti alla sostenibilità ambientale e all'efficienza nell'uso delle risorse in zone particolarmente sensibili.</p> <p>[...omissis]</p>	<p>L'operazione si applica su tutto il territorio regionale. Tuttavia gli investimenti nelle aziende agricole finanziati con risorse aggiuntive EURI, ricomprese nell'ambito dell'art. 58bis paragrafo 5 del reg. UE n. 1305/2013, saranno rivolti alla sostenibilità ambientale e all'efficienza nell'uso delle risorse <u>in settori produttivi, con priorità per quello zootecnico e ortofrutticolo, e/o,</u> in zone particolarmente sensibili.</p> <p>[...omissis]</p>

4.2 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La concentrazione degli interventi in alcune zone prevista dall'attuale versione della scheda di misura, non deriva da alcun obbligo normativo e potrebbe costituire un limite all'applicazione della TO. Viceversa, la possibilità di dedicarsi ad alcuni settori produttivi, particolarmente bisognosi di interventi nel rispetto dei requisiti previsti (in particolare art. 58bis del reg. 1305/2013) consentirebbe agli stessi settori di efficientare meglio l'uso delle risorse senza vincoli legati alla territorialità. **I settori produttivi zootecnico ed ortofrutticolo sono, tra l'altro, quelli con maggior impatto ambientale e prevalenti nelle zone sensibili dal punto di vista ambientale.**

4.3 Effetti previsti della modifica

La modifica consente l'ampliamento del territorio di attuazione della misura, coerentemente con gli interventi di investimento nelle aziende agricole programmati nel periodo 2014-2020.

4.4 Impatto della modifica sugli indicatori

Nessun impatto.

4.5 Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica è coerente con l'AP.

5 Modifica della scheda della tipologia di operazione 4.4.1

5.1 Contenuto della modifica

Nell'ambito della TO 4.4.1, si propone un ampliamento della tipologia delle spese ammissibili, con l'introduzione tra le stesse dell'acquisto di dissuasori visivi e/o sonori per allontanare la fauna selvatica e acquisto di gabbie per la cattura della fauna stessa, **una variazione dell'intensità dell'aiuto, differenziandolo tra soggetti privati e pubblici, nonché la riduzione del massimale del costo totale dell'investimento ammissibile.**

Si riporta nella tabella sottostante la versione vigente e quella modificata del paragrafo 5 della scheda della TO 4.4.1, relativo ai "Costi ammissibili", con il testo aggiunto in carattere grassetto sottolineato.

Testo vigente (versione 11.1 del PSR)	Testo con la proposta di modifica
<p>Scheda TO 4.4.1 – Paragrafo 5 Costi ammissibili</p> <p>Saranno considerate ammissibili le spese sostenute nel rispetto di quanto disposto dalla normativa Nazionale sull'ammissibilità delle spese ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e secondo quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).</p> <p>Nell'ambito della presente sottomisura sono ammissibili le spese di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento di sentieri, piazzole, muretti a secco e terrazzamenti; • lavori di rifacimento spondale; • acquisto e messa in opera di segnaletica e recinzioni; • acquisto ed impianto di materiale vivaistico poliennale; • spese generali come definite al capitolo 8.1. <p>Gli interventi devono essere relativi a progetti idonei sul piano tecnico economico. Il sostegno non può essere utilizzato per coprire interventi di</p>	<p>Saranno considerate ammissibili le spese sostenute nel rispetto di quanto disposto dalla normativa Nazionale sull'ammissibilità delle spese ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e secondo quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).</p> <p>Nell'ambito della presente sottomisura sono ammissibili le spese di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento di sentieri, piazzole, muretti a secco e terrazzamenti; • lavori di rifacimento spondale; • acquisto e messa in opera di segnaletica e recinzioni; • <u>acquisto di dissuasori e/o strumenti di cattura dei cinghiali ;</u> • acquisto ed impianto di materiale vivaistico poliennale; • spese generali come definite al capitolo 8.1.

<p>manutenzione ordinaria e non può essere realizzato in aree forestali.</p>	<p>Gli interventi devono essere relativi a progetti idonei sul piano tecnico economico. Il sostegno non può essere utilizzato per coprire interventi di manutenzione ordinaria e non può essere realizzato in aree forestali.</p> <p><u>I dissuasori e/o strumenti di cattura dei cinghiali dovranno essere conformi alle specifiche tecniche definite nelle “Linee guida per la gestione del cinghiale” formulate dall’ Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). I cinghiali, una volta catturati, dovranno essere destinati conformemente a quanto previsto dall’art. 7 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221 .</u></p>
<p><u>Scheda TO 4.4.1 – Paragrafo 8 Importi e aliquote di sostegno (applicabili)</u></p> <p>L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile.</p> <p>E' fissato un importo minimo di investimento ammissibile pari a € 10.000,00.</p> <p>Inoltre, è fissato un massimale del costo totale dell'investimento ammissibile di Euro 100.000,00.</p>	<p>L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura dell' <u>100% 80% per i privati e 100% per i soggetti pubblici</u> della spesa ammissibile.</p> <p>E' fissato un importo minimo di investimento ammissibile pari a € 10.000,00.</p> <p>Inoltre, è fissato un massimale del costo totale dell'investimento ammissibile di Euro <u>100.000,00 80.000,00.</u></p>

Piano degli indicatori – Capitolo 11 - Priorità P4

Misura 4 - Sottomisura 4.4

Indicatori di output previsti per il 2014-2020			
Misura		Valore obiettivo 2025	Di cui EURI
4 (17)	N. di operazioni di sostegno agli investimenti non produttivi (4.4)	298,00 334,00	214 250
	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	20.861.022,73	15.000.000,00
	Totale spesa pubblica (in EUR)	20.861.022,73	15.000.000,00



Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

mipaaf

ministero delle politiche agricole alimentari e forestali



5.2 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Nel corso degli ultimi anni alcune specie di fauna selvatica, con particolare riferimento ai cinghiali (*Sus scrofa*) rappresentano il principale fattore di conflitto tra specie animali ed attività agricole in numerosi contesti nazionali ed europei.

L'insorgere di tale criticità è legata all'incremento, soprattutto numerico degli animali che, in diverse aree d'Italia determina gravi problematiche ed in alcuni contesti territoriali rende addirittura insostenibile la convivenza tra la specie e le attività agricole, oltre a rappresentare una seria minaccia per la biodiversità.

Anche nel Lazio, in linea con quanto accade su scala nazionale, il fenomeno della diffusione di cinghiali e di altre specie di ungulati sul territorio regionale e dei danni prodotti risulta crescente ed ha assunto nel tempo una importante valenza economico-sociale.

L'eccessiva presenza di cinghiali sul territorio regionale, oltre a determinare danni alle coltivazioni agricole, è causa di possibili disfunzioni ecosistemiche nonché della diffusione della peste suina.

Appare prioritario attenuare i conflitti sociali legati alla presenza del cinghiale, prevedendo adeguate misure di prevenzione e di gestione, anche al fine di assicurare la sostenibilità e la riduzione del sistema danno-indennizzo, **ampliando la platea dei potenziali beneficiari.**

Infatti, la riduzione del massimale del costo dell'investimento a 80.000 euro per tutti i beneficiari e del tasso di aiuto per i privati all'80% si motiva con l'esigenza di aumentare la platea dei beneficiari a fronte dell'aumento della diffusione della fauna selvatica (in particolare dei cinghiali) e dell'esigenza conseguente di favorire la coesistenza tra l'attività agricola e la fauna medesima, al contempo continuando a garantire un meccanismo incentivante della misura. In generale, il tasso di aiuto e il massimale proposti sono sufficientemente congrui rispetto all'investimento medio delle operazioni finanziate con la presente Tipologia di operazione (TO). In tal modo aumenterà il numero dei progetti potenzialmente finanziabili e verrà coperta una maggiore frazione del territorio regionale garantendo il perseguimento dell'obiettivo ambientale della TO.

5.3 Effetti previsti della modifica

Supportare gli interventi di allontanamento nonché di contenimento della specie, sia all'interno delle aree protette che all'esterno delle stesse, nel rispetto della legislazione vigente, aumenta sinergicamente l'efficacia delle azioni messe in atto per garantire una coesistenza tra la fauna selvatica e le attività produttive agro-silvo-pastorali.

5.4 Impatto della modifica sugli indicatori

Nessun impatto Si prevede un aumento del valore di output fisico presente nel capitolo 11 – Piano degli indicatori – Priorità P4, Misura 4 - Sottomisura 4.4, coerentemente con la modifica del massimale per tutti i beneficiari e del tasso di aiuto per i privati. Il ricalcolo è associato alle operazioni finanziate con Fondi EURI.

5.5 Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica è coerente con l'AP.

6 Modifica della scheda della tipologia di operazione 6.1.1

6.1 Contenuto della modifica

La modifica è mirata ad allineare la durata massima del periodo di completamento del Piano di sviluppo aziendale che il giovane agricoltore deve presentare ai sensi del regolamento UE n. 1305/2013, articolo 19, par. 4, ai termini previsti dal medesimo articolo, che prevede una durata massima di 5 anni.

Infatti, la Regione Lazio, nell'attuale scheda della TO 6.1.1, risulta essere più restrittiva, con una durata di 36 mesi dalla decisione di concessione del sostegno. Ciò non deriva da obblighi normativi nazionali o regionali, ma da una scelta programmatica che, tuttavia, si è scontrata con la realtà attuativa, anche in ragione delle criticità derivanti dall'emergenza Covid-19.

Si riporta nella tabella sottostante la versione vigente e quella modificata ai sensi della presente proposta, del paragrafo "Tipo di sostegno" della scheda della TO 6.1.1 con il testo emendato in carattere grassetto sottolineato, e in carattere barrato in caso di proposta di cancellazione. La stessa modifica viene riportata in tutti gli altri paragrafi della scheda della TO 6.1.1 dove occorre modificare il suddetto limite portandolo da 36 mesi a 5 anni.

Testo vigente (versione 11.1 del PSR)	Testo con la proposta di modifica
<p><u>Scheda della TO 6.1.1 Paragrafo 2 Tipo di sostegno</u></p> <p>Il supporto sarà corrisposto in forma di premio da erogarsi in due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni, 70% del premio la prima e 30% la seconda. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale, da completarsi entro il termine di 36 mesi dalla singola decisione di concedere il sostegno.</p> <p><u>[omissis]</u></p>	<p>Il supporto sarà corrisposto in forma di premio da erogarsi in due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni, 70% del premio la prima e 30% la seconda. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale, da completarsi entro il termine di 36 mesi dalla singola decisione di concedere il sostegno.</p> <p><u>Limitatamente alle decisioni di finanziamento adottate nel periodo compreso tra il 01/12/2017 e il 31/12/2021, il termine per la conclusione del piano di sviluppo aziendale è esteso a 5 anni dalla data di decisione individuale di sostegno</u></p> <p><u>[omissis]</u></p>
<p><u>Scheda della TO 6.1.1 Paragrafo 8 Importi e aliquote del sostegno</u></p> <p><u>[omissis]</u></p> <p>Infatti, considerando il periodo di 36 mesi concesso al giovane per la realizzazione del piano di sviluppo aziendale, il premio indicato risulta adeguato a garantire, nei primi tre anni di avvio dell'attività, un</p>	<p><u>[omissis]</u></p> <p>Infatti, considerando il periodo di 36 mesi concesso al giovane per la realizzazione del piano di sviluppo aziendale, il premio indicato risulta adeguato a garantire, nei primi tre anni di avvio dell'attività,</p>

<p>sufficiente sostegno economico al giovane imprenditore. <i>[omissis]</i></p>	<p>un sufficiente sostegno economico al giovane imprenditore. <i>[omissis]</i></p>
<p><u>Scheda della TO 6.1.1 Paragrafo 10 Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso</u></p> <p><i>[omissis]</i> Da ciò scaturisce che, considerando il periodo di 36 mesi concesso al giovane per la realizzazione del piano di sviluppo aziendale, il premio indicato risulta adeguato a garantire, nei primi tre anni di avvio dell'attività, un sufficiente sostegno economico al giovane imprenditore.</p>	<p><i>[omissis]</i> Da ciò scaturisce che, considerando il periodo di 36 mesi concesso al giovane per la realizzazione del piano di sviluppo aziendale, il premio indicato risulta adeguato a garantire, nei primi tre anni di avvio dell'attività, un sufficiente sostegno economico al giovane imprenditore.</p>

6.2 Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La modifica rende coerente la durata massima del Piano di sviluppo aziendale con i limiti previsti dal regolamento, consentendo di superare alcune difficoltà attuative derivante dai vincoli più restrittivi previsti dall'Autorità di gestione all'inizio della programmazione. **In particolare, l'impatto dell'epidemia COVID a partire dal mese di marzo 2020, il conseguente lock-down e le successive ordinanze sanitarie di riduzione della mobilità hanno provocato una profonda crisi economica e sociale, ancora non conclusa, che ha determinato sia una ridotta liquidità delle neo-imprese che una ridotta disponibilità di beni necessari alla realizzazione dei progetti previsti nel piano di sviluppo aziendale. Infatti, il periodo di realizzazione del piano di sviluppo aziendale - avviatosi alla fine del 2017 con il rilascio delle prime autorizzazioni al finanziamento - ha conciso, per buona parte, con il periodo di massimo impatto dell'epidemia, per cui si sono rilevati gravi ritardi nel completamento delle attività previste dal piano stesso. Per questi motivi, si ritiene che la modifica del periodo concesso al giovane per la realizzazione del piano di sviluppo aziendale (da 36 mesi a 60 mesi, ossia 5 anni) debba avere efficacia per le decisioni di finanziamento emesse a partire dal 01/12/2017 fino al 31/12/2021.**

6.3 Effetti previsti della modifica

Grazie alla modifica, il beneficiario disporrà di un maggior periodo per il completamento del piano di sviluppo aziendale, pur nel rispetto della durata massima di 5 anni stabilita all'art. 19 par. 4 del regolamento UE n. 1305/2013.

6.4 Impatto della modifica sugli indicatori

Nessuno.

6.5 Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica è coerente con l'AP.